



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione II Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

- dott. Mariacolomba Giuliano	Presidente
- dott. Pietro Iovino	Consigliere
- avv. Eugenia Capano	Giudice Ausiliario Relatore

Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. **313/2020**

promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - INPS , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lupoli , con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Provinciale dell'Istituto in Via Milazzo 4/2 Bologna

- appellante-

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Falavigna , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Alamandini 8 Bologna

- appellata-

e

LIPPARINI DAVIDE

- appellato contumace-

LIPPARINI LUANA

-appellata contumace-

CONSAP SPA

-appellata contumace-

In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Bologna n.20707 depositata l'8/10/2019

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.83 co 7 lett h) DL 18/2020

LA CORTE

udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano ; udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' INPS ha agito in via surrogatoria nei confronti di Lipparini Davide ,Unipol (quale impresa designata per la gestione del Fondo di garanzia vittime della strada) e CONSAP spa per sentirli condannare in solido al pagamento delle somme erogate in favore di Zuccheri Carlo ,in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 11/8/2000 in S. Pietro in Casale , a titolo di indennità di malattia per € 8.509,66 e di assegno di invalidità e pensione di inabilità ex L.222/84 per complessive €235.588,26 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna, accertata la responsabilità esclusiva di Lipparini Davide nella causazione del sinistro stradale, accoglieva parzialmente la domanda di INPS, condannando i convenuti al pagamento delle somme erogate dall'Istituto a titolo di indennità di malattia per € 8.509,66 oltre accessori, mentre rigettava le ulteriori domande relative alla restituzione delle somme erogate a titolo di assegno di invalidità e pensione di inabilità ex L.222/84 ritenendo escluse ,sulla scorta degli esiti della ctu medico-legale che aveva accertato la complessiva riduzione della capacità lavorativa del danneggiato nella misura del 45%, la sussistenza delle condizioni previste per l'erogazione delle prestazioni previdenziali (ossia la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3) .

Avverso la sentenza ha proposto appello INPS sulla base dei motivi che si riportano .

Con il primo motivo l'Istituto censura la decisione deducendo che al responsabile civile non sarebbe consentito sollevare contestazioni sulla sussistenza della prestazione previdenziale oggetto di surroga e sul contenuto del rapporto , ma , in virtù del principio indennitario, soltanto l'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato costituisce il limite al soddisfacimento del diritto dell'Ente.

Con il secondo e terzo motivo l'appellante censura la valutazione della riduzione della capacità lavorativa del danneggiato, sia criticando la rilevanza attribuita alla valutazione del medico di fiducia della Compagnia e l'omessa valutazione delle contestazioni svolte dall'Istituto, sia deducendo l'erroneità dei criteri tabellari di cui al DM 5/2/1992 utilizzati dal ctu sul rilievo della natura e caratteristiche delle prestazioni previdenziali erogate .

Si è costituito in giudizio Unipolsai Assicurazioni spa e ha resistito all'appello chiedendone il rigetto.

I convenuti Lipparini Davide , Lipparini Luana e CONSAP spa sono rimasti contumaci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel caso in esame INPS agisce in surroga ex art 1916 cc dell'assicurato verso il terzo danneggiante per recuperare le somme versate a titolo di assegno di invalidità e pensione di inabilità ex L.222/84 , chiedendo, nello specifico, la condanna degli appellati al pagamento di complessive €235.588,26 oltre rivalutazione e interessi , negata dal Tribunale con la pronuncia impugnata.

Il diritto di surrogazione stabilito a favore dell'assicuratore comporta, per effetto del pagamento delle indennità, una sostituzione ope legis dell'assicuratore nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile del danno fino alla concorrenza dell'ammontare della somma erogata ed entro i limiti del quantum spettante al danneggiato.

La finalità dell'istituto è infatti quella di precludere al responsabile dell'illecito di beneficiare dell'erogazione riconosciuta alla vittima da parte dell'assicuratore sociale, ottenendo un ingiustificato alleggerimento della sua posizione debitoria e , nel contempo, di impedire la duplicazione o cumulo del ristoro per lo stesso danno, procurando un ingiusto vantaggio al danneggiato.

E' pacifico che il diritto del danneggiato alle prestazioni erogate dall'Istituto, oggetto della surroga, debba essere oggetto di accertamento, operando la surroga nei limiti del risarcimento dovuto all'assicurato , e non può tradursi pertanto in un'indebita liquidazione in danno del terzo responsabile.

Espressamente ammesso dalla Compagnia che il danneggiato non ha ricevuto dai responsabili del sinistro alcun importo a titolo di danno patrimoniale da perdita di guadagno, nel caso in esame viene in considerazione il danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla diminuzione della capacità lavorativa e di guadagno subita dal danneggiato a seguito del sinistro stradale , per cui il danneggiato – e quindi l'INPS che agisce in surroga – è tenuto a dimostrare di aver svolto, al momento del sinistro , un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto , dopo di esso, in tutto o in parte, la capacità di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali.

Tanto premesso , l'accertamento medico-legale disposto in primo grado ha accertato una riduzione della capacità lavorativa specifica del danneggiato nella misura del 45%.

Erroneamente il Tribunale ha escluso il diritto di surroga dell'INPS sul rilievo dell'assenza delle condizioni delle prestazioni previdenziali erogate , ossia della riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3, mentre la gravità delle lesioni e l'accertata riduzione della capacità lavorativa hanno

comportato, come si dirà, un danno del danneggiato da lucro cessante che meritava liquidazione e doveva quindi riconoscersi il diritto dell'Istituto a surrogarsi, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti richiesti dalla L.1984/222 per le prestazioni previdenziali.

Vanno disattese le critiche svolte dall'appellante sui criteri tabellari utilizzati dal ctu, in quanto come ha osservato il perito le indicazioni valutative contenute nel Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 sono state “ *temperate dalla tipologia delle occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, ovvero dei riflessi negativi del quadro menomativo sulla sua specifica capacità lavorativa* ” .

Non è fondata, inoltre, l'eccezione che viene sollevata dall'appellato di novità della domanda con cui l'INPS chiede, in via gradata, la condanna nei limiti del danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa accertata dal ctu, trattandosi di un minus rispetto all'originaria domanda proposta e quindi ammissibile .

Orbene il danneggiato dopo il sinistro stradale non ha svolto attività lavorativa, autonoma o subordinata, non risultando documentata alcun attività dagli archivi informatici delle relative gestioni previdenziali come affermato dall'INPS e non contestato.

Come è stato inoltre accertato dal CTU, Zuccheri Carlo subì in conseguenza del sinistro “ *un rilevante politraumatismo, a seguito del quale riportò trauma cranico, frattura del gomito sinistro (olecrano ulnare e apofisi), frattura della clavicola destra, frattura della prima falange del terzo e quarto dito della mano sinistra, trauma chiuso del torace con contusione polmonare destra, trauma chiuso dell'addome, trauma polifratturativo del bacino con frattura dell'ala iliaca sinistra, diastasi dell'articolazione sacro-iliaca sinistra, frattura dell'ileo, frattura della branca ischio-pubica sinistra, frattura con sfondamento dell'acetabolo omolaterale e frattura scomposta del femore sinistro, frattura scomposta della tibia sinistra. In base alla visita peritale permangono tangibili postumi a carico, soprattutto, dell'arto inferiore sinistro e del bacino, nonché in misura decisamente più lieve del gomito e della mano di sinistra e della clavicola destra, unitamente a diversi esiti cicatriziali* ” .

Tenuto conto del quadro invalidante, della riduzione della capacità lavorativa accertata dal ctu e del tipo di attività svolta (ex operaio del settore elettromeccanico addetto a lavori pesanti), può ragionevolmente ritenersi provata la riduzione del reddito percepito dal danneggiato nella misura quanto meno del 45% rispetto a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza delle lesioni invalidanti.

L'ammontare del danno può essere determinato presuntivamente sulla base dei documenti prodotti dall'Istituto.

Dal doc 23 del fascicolo del primo grado dell'INPS emerge che il reddito percepito da Zuccheri nel 1999 (anno precedente al sinistro stradale) era pari a €17.241,39 ; ridotto al 45% è pari a €7.758,63 e moltiplicato per 23 annualità (già trascorse), porta al totale di €178.448,49 . In via equitativa, la rivalutazione e gli interessi compensativi del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria possono calcolarsi con decorrenza dalla data intermedia del 1/6/2011, ottenendosi così ad oggi è la somma di €248.376,02.

All'importo va sommato il danno futuro per n. 9 anni da oggi sino all'età pensionabile (67anni) utilizzando i criteri di capitalizzazione recentemente adottati dal Tribunale di Milano : 45% dello stipendio rivalutato ad oggi (€10.798, 96) x 9.03 coefficiente è pari a €97.514,60 .

Il danno complessivo patito dal danneggiato ammonta così complessivamente ad oggi €345.890,62.

L'Inps ha domandato l'importo di €235.588,26 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; riconoscendo entrambi gli accessori dalla data della domanda ad oggi (interessi secondo la rivalutazione annuale) si ottengono €292.266,20 , somma inferiore all'accertato danno patito dal danneggiato.

Per i motivi esposti l'appello merita accoglimento e in riforma della sentenza impugnata , va accolta la domanda proposta dall'INPS e gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento di €292.266,20 , oltre interessi moratori dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli appellati in solido ,liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.

P.Q.M.

La Corte

--Accoglie l'appello proposto da INPS e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante della somma di €292.266,20 oltre interessi legali ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;

-Condanna gli appellati in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi che si liquidano ai sensi del DM 55/2014 per il primo grado in € 13.430,00 per compensi e per il presente grado in €9.515,00 per compensi , il tutto oltre 15% spese gen., iva e cpa.

Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 30/9/2023

Il Giudice ausiliario relatore
avv. Eugenia Capano

Il Presidente
dott. Mariacolomba Giuliano